

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO ALLA CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

Avviso pubblico finalizzato alla promozione dei sistemi museali, bibliotecari e degli archivi storici degli enti locali

Art. 1

Normativa e contesto di riferimento

I contributi previsti dal presente avviso pubblico sono erogati ai sensi di quanto disposto da:

- Legge Regionale 23 ottobre 2009 n. 26, “Disciplina delle iniziative regionali di promozione della conoscenza del patrimonio e delle attività culturali del Lazio” e successive modifiche;
- Legge Regionale 24 novembre 1997, n. 42, “Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio” e successive modifiche;
- Deliberazione Consiglio Regionale 19 giugno 2002, n. 109, concernente: “Piano settoriale regionale 2002-2004 in materia di beni e servizi culturali. Legge regionale 42/97, art.7”;
- Decreti del Presidente della Regione Lazio del 12 agosto 2015 n. T00171 (L.R. 42/1997 “Inserimento dei Musei di Ente Locale e di interesse locale e dei Sistemi Museali nell’ambito dell’Organizzazione Museale Regionale, O.M.R.) e n. T00168 (L.R. 42/1997 “Inserimento delle Biblioteche di Ente Locale e di interesse locale e dei Sistemi Bibliotecari nell’ambito dell’Organizzazione Bibliotecaria Regionale, O.B.R)
- Deliberazione Giunta Regionale n. 415 del 19.07.2016 concernente: “Legge Regionale 23 ottobre 2009 n. 26, “Disciplina delle iniziative regionali di promozione della conoscenza del patrimonio e delle attività culturali del Lazio” e successive modifiche. Approvazione del Programma annuale degli interventi per l’anno 2016. Definizione dei criteri e delle modalità di attuazione”.

Art. 2

Finalità dell’avviso pubblico

Con il presente avviso pubblico la Regione intende perseguire le seguenti finalità:

- aumentare il numero degli utenti dei servizi culturali incoraggiandone la fruizione continuativa quale parte integrante della vita comunitaria;
- migliorare e accrescere l’accessibilità dei servizi culturali stimolando dinamiche di partecipazione e raggiungendo un pubblico diversificato (studenti, bambini, adolescenti, anziani, famiglie, immigrati...);
- valorizzare i sistemi di servizi culturali già accreditati e incoraggiare le strategie di sistema anche in aree del territorio regionale dove ancora non esistono;
- evidenziare il ruolo di musei, biblioteche e archivi storici in quanto servizi essenziali di un territorio, indipendentemente dalla loro titolarità (se gestiti dagli enti locali, dallo stato, da privati);
- utilizzare spazi e luoghi non tradizionali per le attività di divulgazione culturale, anche con il coinvolgimento di comuni privi di servizi culturali;
- coinvolgere le associazioni e i gruppi di cittadini nella programmazione delle attività culturali.

Art. 3

Soggetti beneficiari dei contributi

In considerazione delle finalità e priorità perseguite mediante il presente Avviso pubblico possono presentare un progetto per la domanda di ammissione a contributo le seguenti categorie di soggetti:

1. Sistemi museali e bibliotecari accreditati facenti parte dell'Organizzazione Museale Regionale (O.M.R.) e dell'Organizzazione Bibliotecaria Regionale (O.B.R.), approvati con i decreti citati all'articolo 1, e poli archivistici formalmente istituiti da parte di Enti Locali o che dimostrino di aver lavorato in modo continuativo ed in forma integrata con altri archivi del territorio.
La domanda è presentata da un Ente capofila già individuato o individuato per l'occasione.
2. Unioni e consorzi di comuni, nuove aggregazioni di Enti Locali nell'ambito di aree geografiche definite, di cui facciano parte almeno 10 servizi culturali accreditati.
La domanda è presentata da un Ente capofila già individuato o individuato per l'occasione.

Ogni servizio culturale di cui ai precedenti punti 1 e 2 può far parte di un unico progetto. Nel caso in cui un servizio culturale abbia partecipato a più progetti, verrà presa in considerazione la partecipazione al primo progetto pervenuto in ordine di tempo.

Possono essere partner del progetto: servizi culturali di Ente Locale e di interesse locale non accreditati in OMR e OBR, Istituti Universitari e altri Enti di ricerca, fondazioni, organismi statali (Soprintendenze, servizi culturali), Parchi e Agenzie Regionali, imprese del comparto cultura e turismo e produttori locali, Istituti Culturali (di cui all'Albo Regionale 2014 – 2016), sponsor privati, Associazioni Culturali, Istituti Scolastici, ed altri partner pubblici e privati operanti nel settore.

Non possono presentare istanza, infine, coloro che, avendo beneficiato nel triennio precedente di contributi regionali ai sensi della L.R. n. 26/2009 e successive modifiche, non abbiano realizzato l'iniziativa, o non abbiano presentato la documentazione consuntiva relativa, per fatto imputabile agli stessi.

Art. 4

Interventi ammissibili

Sono ammissibili a contributo progetti che prevedano le seguenti tipologie di interventi, indirizzati al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2:

- attività di sistema educative e di intrattenimento a valenza educativa, comprendenti diverse forme di espressione (ad esempio mostre, laboratori, proiezioni audiovisive, animazioni teatrali e letture ad alta voce, giornate di studio, seminari e altro);
- iniziative inter- e multidisciplinari che prevedano la contaminazione tra forme artistiche e creative e incoraggino il dialogo tra diverse culture;
- attività e progetti che migliorino le condizioni di fruizione e di accessibilità dei servizi culturali e favoriscano la trasmissione di contenuti culturali di qualità, anche con l'utilizzo di tecnologie digitali, in vista di una maggiore integrazione con le comunità locali;
- attività che incrementino il numero degli utenti e ne incoraggino la fruizione continuativa;
- produzione di materiale promozionale;
- ideazione e realizzazione di percorsi di visita integrati tra biblioteche, musei, archivi storici, aree archeologiche e monumenti di diversa titolarità;
- organizzazione di forme di gestione integrata di beni e servizi culturali con coinvolgimento di soggetti pubblici e privati e condivisione di figure professionali;

Art. 5
Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo le sole categorie di spese, considerate al lordo di eventuali imposte e altri oneri, indicate nella scheda 4 del presente Avviso "Progetto e Bilancio", sostenute dai soggetti indicati nel progetto (Enti Locali e partner):

1. Costi di produzione sostenuti per la realizzazione degli interventi ammissibili previsti nel progetto (ad esempio prestazioni professionali di soggetti esterni e rimborsi viaggi e ospitalità, produzione di materiali scientifici, organizzazione di eventi e iniziative, affitto di spazi e noleggio attrezzature, acquisto di materiali, spese SIAE);
2. Costi di comunicazione (ad esempio attività di ufficio stampa, produzione e diffusione di materiale promozionale, pubblicità su media) consentiti entro il limite del 20% del totale delle uscite;
3. Spese di progettazione e di coordinamento delle attività, qualora affidate a soggetti esterni, consentite nel limite massimo del 15% del totale delle uscite;

Ogni spesa, per essere ammissibile, deve comunque:

- essere pertinente e direttamente imputabile agli interventi ammissibili di cui all'articolo 4;
- appartenere alle tipologie di spese ammissibili in precedenza indicate;
- essere stata effettivamente sostenuta e contabilizzata dal beneficiario del contributo nell'attuazione delle operazioni dando luogo ad adeguate registrazioni contabili, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti;
- essere stata sostenuta successivamente alla pubblicazione del presente avviso pubblico;
- essere comprovabile mediante fatture quietanzate o altri documenti contabili di valore probatorio equivalente che riportino la descrizione del bene o della prestazione acquistata e i dati dell'acquirente e del fornitore;
- essere tracciabile (assegni non trasferibili, bonifici, altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico).

Art. 6
Entità del finanziamento

Il contributo massimo riconoscibile per ogni singolo progetto è pari a:

- € 30.000,00 per progetti che coinvolgano fino a 9 servizi culturali accreditati;
- € 100.000,00 per progetti che coinvolgano da 10 a 25 servizi culturali accreditati;
- € 200.000,00 per progetti che coinvolgano da 26 a 35 servizi culturali accreditati;
- € 300.000,00 per progetti che coinvolgano 36 o più servizi culturali accreditati.

Il contributo assegnabile non può inoltre superare:

- il 95% dei costi ammissibili per progetti a cui venga attribuito, ai sensi dell'articolo 10, un punteggio complessivo tra 35 e 40;
- il 85% dei costi ammissibili per progetti a cui venga attribuito, ai sensi dell'articolo 10, un punteggio complessivo tra 30 e 34;
- il 75% dei costi ammissibili per progetti a cui venga attribuito, ai sensi dell'articolo 10, un punteggio complessivo tra 25 e 29.

I costi ammissibili del progetto non possono superare il pareggio di bilancio.

Il presente Avviso è finanziato con le seguenti risorse:

- € 1.500.000,00 Esercizio Finanziario 2016
- € 287.500,00 Esercizio Finanziario 2017.

Art. 7
Documenti da presentare

Ciascun soggetto rientrante nelle categorie di cui all'articolo 3 potrà presentare un'unica proposta progettuale, per il tramite dell'Ente Locale capofila, con le modalità previste dall'articolo 8, contenente i seguenti documenti (Allegato B):

- scheda 1 - Istanza
- scheda 2 - Soggetto richiedente
- scheda 3 – Sistema di servizi culturali
- scheda 4 - Progetto e bilancio
- fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante dell'ente capofila;
- per i soggetti di cui al punto 2 dell'articolo 3: atto costitutivo dell'unione o aggregazione di Comuni già formalizzata o atto di impegno alla costituzione di nuove aggregazioni, sottoscritto da tutti gli Enti coinvolti nel progetto;
- curricula delle figure professionali coinvolte nella realizzazione del progetto: direttori, responsabili e operatori dei servizi culturali, figure professionali nell'ambito dei soggetti partner, altri singoli professionisti.

Nel caso di adesione di partner:

- elenco dei partner (cfr. art. 3) e relativa manifestazione di adesione;
- atto costitutivo, statuto aggiornato e curriculum dei partner privati.

Art. 8
Procedura di presentazione delle proposte progettuali

I documenti di cui all'articolo 7, redatti sulla base dei modelli allegati al presente Avviso devono essere trasmessi entro e non oltre le ore 13.00 del 45° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio, con una delle modalità qui di seguito descritte:

- PEC, posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: cultura@regione.lazio.legalmail.it;
- plico spedito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Regione Lazio - Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili - Area Servizi culturali, Promozione della lettura e Osservatorio della cultura – Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma;
- plico consegnato a mano all'Ufficio accettazione posta di Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, indirizzato a: Regione Lazio - Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili - Area Servizi culturali, Promozione della lettura e Osservatorio della cultura – Via Rosa Raimondi Garibaldi 7- 00145 Roma. Si fa presente che nella giornata di sabato il suddetto Ufficio risulta chiuso.

In caso di spedizione tramite posta o consegna diretta all'ufficio accettazione posta, i plichi dovranno riportare in alto il nominativo del mittente e al centro la seguente dicitura:

“NON APRIRE. Avviso pubblico finalizzato alla promozione dei sistemi museali, bibliotecari e degli archivi storici degli enti locali ai sensi della L.R. n. 26/2009 e successive modificazioni. Protocollare esternamente”.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Nel caso di trasmissione tramite PEC farà fede la data di trasmissione attestata dal sistema informatico.

Nel caso di spedizione tramite posta raccomandata farà fede esclusivamente, ai fini del rispetto del termine, la data del timbro apposto dall'ufficio postale di spedizione.

Nel caso di consegna del plico a mano, farà fede esclusivamente, ai fini del rispetto del termine, la data del timbro applicato dall'Ufficio Accettazione Posta di via Rosa Raimondi Garibaldi 7 – 00145 Roma.

L'amministrazione regionale non risponde di ritardi e/o disguidi postali.

L'invio della domanda mediante modalità diverse da quelle indicate dal presente bando o l'invio oltre il termine sopra indicato rappresenterà motivo di esclusione. La documentazione presentata non sarà restituita.

Nell'istanza è necessario inserire un indirizzo di posta elettronica certificata valido, che verrà utilizzato dall'Amministrazione, ad ogni effetto di legge, per ogni comunicazione inerente il procedimento per la concessione del contributo e l'erogazione dello stesso, fatto salvo quanto previsto per la graduatoria delle proposte progettuali di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 10, oggetto di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale. E' quindi onere di ogni partecipante garantire la funzionalità di tale casella di posta elettronica, comunicando all'Area Servizi culturali, Promozione della lettura e Osservatorio della cultura qualsiasi variazione la stessa dovesse subire.

Art. 9

Istruttoria formale e cause di inammissibilità

Con atto dirigenziale, previa istruttoria formale condotta dall'Area competente, saranno dichiarate irricevibili le domande:

- presentate fuori termine;
- non trasmesse secondo le modalità di cui all'art.8;
- presentate da soggetti privi dei requisiti previsti dall'art. 3;
- prive di uno o più degli allegati obbligatori previsti dall'articolo 7;
- con le schede prive della firma del legale rappresentante del soggetto proponente.

Per ogni altra irregolarità o carenza documentale o richiesta di chiarimenti l'Amministrazione procederà, ove necessario, a richiederli, con apposita nota trasmessa all'indirizzo PEC indicato nell'istanza, assegnando apposito termine, comunque non superiore a 10 giorni solari per il riscontro.

Decorso inutilmente tale termine, la valutazione avverrà sulla base della sola documentazione già prodotta.

Art. 10

Valutazione tecnica e criteri di valutazione

Le proposte progettuali ricevibili a seguito della istruttoria di cui all'articolo 9 saranno esaminate da una Commissione formata da 3 membri, integrata da 3 supplenti.

La Commissione è istituita con determinazione dirigenziale successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte progettuali.

Viene attribuita la funzione di Presidente ad uno dei membri che abbia la qualifica di dirigente e sia in servizio presso la Direzione Cultura e Politiche Giovanili. Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei membri della Commissione, diverso dal Presidente, ovvero da un altro dipendente della stessa Direzione.

I supplenti operano in caso di assenza o impedimento dei titolari, anche in occasione di singole riunioni. La Commissione opera come collegio perfetto, pertanto è validamente costituita e può operare con la presenza di almeno 3 membri, tra effettivi e supplenti, tra i quali il Presidente. Nel caso di assenza del Presidente, le funzioni di presidente, per la singola seduta, possono essere

assunte esclusivamente da altro membro, effettivo o supplente, che abbia la qualifica di dirigente regionale.

I componenti della Commissione diversi dal Presidente sono scelti tra i dirigenti o dipendenti dell'amministrazione regionale.

La Commissione provvede alla valutazione dei progetti disponendo di quaranta punti, così distribuiti:

- fino ad un massimo di venti punti per la coerenza con le finalità di cui all'articolo 2;
- fino ad un massimo di dieci punti in relazione ai curricula delle figure professionali coinvolte nella realizzazione del progetto;
- fino ad un massimo di dieci punti in relazione alla capacità di coinvolgimento di partner sul territorio ai fini di una maggiore strutturazione del sistema e di un maggiore collegamento all'economia locale; e all'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi per la valutazione dei risultati raggiunti.

Saranno considerati ammissibili a finanziamento, fermo restando quanto previsto dagli artt. 4 e 5, i progetti che conseguono una valutazione di almeno 25 punti.

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse sarà possibile procedere nel finanziamento seguendo l'ordine della graduatoria dei candidati idonei.

Con apposito atto dirigenziale si approva, sulla base delle risultanze della valutazione condotta dalla Commissione, la graduatoria delle proposte progettuali valutate, con l'indicazione, per quelle che hanno ottenuto almeno 25 punti e pertanto ammissibili a contributo, dei seguenti elementi: costo del progetto, contributo richiesto e contributo ammissibile.

La graduatoria è pubblicata, ad ogni effetto di legge, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e consultabile sul sito www.regione.lazio.it.

Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

Con successivo provvedimento, la Direzione competente provvede alla effettiva concessione dei contributi secondo l'ordine di graduatoria, assumendo il relativo impegno formale di spesa, sulla base delle risorse effettivamente stanziare e disponibili per il finanziamento dell'Avviso nel rispetto delle disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica.

Il provvedimento è pubblicato, ad ogni effetto di legge, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e consultabile sul sito www.regione.lazio.it

Art. 11

Informazioni sul procedimento

L'unità organizzativa responsabile dell'adozione del provvedimento finale è la Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili.

L'unità organizzativa responsabile del procedimento per la concessione del contributo è l'Area Servizi culturali, Promozione della Lettura e Osservatorio della Cultura.

Il responsabile del procedimento è il dipendente Paola Pascucci, in servizio presso la suddetta Area. Informazioni e/o chiarimenti possono essere richieste fino a 5 giorni prima della scadenza del presente Avviso, esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica: ppascucci@regione.lazio.it ; ccristallini@regione.lazio.it .

Art. 12

Esecuzione delle attività e obblighi a carico dei beneficiari

I beneficiari dei contributi si impegnano ad attuare i progetti nelle forme e contenuti previsti.

In fase di attuazione del progetto sono ammissibili variazioni, di tipo esclusivamente quantitativo e non qualitativo, dipendenti da circostanze oggettive, entro il limite del 5% del budget progettuale.

Qualsiasi variazione al progetto, di tipo qualitativo o comunque superiore al limite previsto sopra indicato, comporta la non riconoscibilità delle relative spese in fase di liquidazione del contributo.

Ai fini dell'avvio delle iniziative i beneficiari si impegnano a rispettare i termini di avvio e conclusione delle attività che verranno indicati nel provvedimento di formale concessione del contributo, di cui all'articolo 10.

La conclusione degli interventi non potrà comunque superare la data del 31.10.2017.

Con la firma apposta in calce all'istanza, ai relativi allegati e alla eventuale documentazione integrativa, il richiedente si assume tutta la responsabilità di quanto dichiarato, consapevole che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza del beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell'indebito eventualmente già percepito.

Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti ammessi a contributo.

Per tutto quanto non esplicitamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Art. 13

Modalità di rendicontazione e di liquidazione del contributo

L'erogazione del contributo regionale avverrà secondo le seguenti modalità:

- 80% a seguito della presentazione del progetto esecutivo;
- saldo dopo la trasmissione di una dettagliata relazione delle attività realizzate, della compilazione del quadro economico consuntivo delle spese effettivamente liquidabili e di un provvedimento di approvazione della spesa finale con riserva di trasmissione successiva dei documenti contabili.

Il contributo effettivamente liquidabile ammonta a quello regolarmente rendicontato, nei limiti del finanziamento concesso, e verificato dalla Direzione competente all'esito dell'attuazione del progetto.

Art. 14

Rinuncia, decadenza e revoca del contributo

La rinuncia al contributo deve essere effettuata dall'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 10, del provvedimento di formale concessione del contributo. Ferma restando la decadenza prevista dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000, è disposta la decadenza o revoca integrale del contributo assegnato nei seguenti casi:

- ai sensi dell'articolo 20 della L.R. 16/1996, nelle ipotesi di gravi violazioni agli obblighi di comunicazione di cui al successivo articolo 15;
- nel caso di violazione del termine perentorio per la conclusione degli interventi indicato all'articolo 12;
- in ogni altra ipotesi di grave violazione delle legittime richieste avanzate dall'Amministrazione o degli obblighi previsti, dal presente Avviso o dalle norme vigenti, in relazione alle regolare esecuzione delle attività progettuali.

Art. 15

Obblighi informativi, di comunicazione e promozione delle attività progettuali

Su tutto il materiale promozionale, divulgativo e pubblicitario utilizzato per la comunicazione e la valorizzazione delle iniziative, devono essere riportati il logo della Regione Lazio e la dicitura che verranno indicati dalla Direzione Cultura e Politiche Giovanili a tutti i beneficiari dei contributi prima del formale avvio delle attività.

Art. 16

Attività di monitoraggio, ispezione e controllo

La Regione può procedere al monitoraggio sulle iniziative e a controlli amministrativi nei confronti dei soggetti beneficiari accedendo anche alla documentazione conservata presso la sede dei soggetti stessi. Alla conclusione dei lavori, la Regione può verificare la regolare esecuzione delle attività previste e i risultati che sono stati forniti attraverso gli indicatori.

L'impedimento, in qualsiasi forma attuato, allo svolgimento di tali verifiche comporta l'applicazione di sanzioni, fino nei casi più gravi alla revoca dei contributi concessi.

Art. 17

Informativa ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, la Regione Lazio informa che i dati personali forniti saranno trattati nell'ambito del procedimento previsto per l'erogazione dei contributi alle iniziative culturali previste dalla legge regionale n. 32/1978, e successive modificazioni.

I dati personali sono raccolti e trattati, manualmente e/o con l'ausilio di mezzi elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, da personale della Regione Lazio e possono essere trasmessi ad altri enti pubblici esclusivamente ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle norme vigenti.

Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di istruire la pratica e di ottenere i contributi richiesti.

Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti sanciti dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Regione Lazio - via Cristoforo Colombo, 212 – Roma.

Responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Cultura e Politiche Giovanili.

Incaricati del trattamento sono tutti i dipendenti della Direzione competente, coinvolti nella gestione del procedimento e nell'attuazione del progetto.